

**LEGGE REGIONALE N. 22/2019**  
**NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE LR 34/1998 e MODIFICHE ALLE LR 2/2003, 29/2004 e 4/2008**

Delibera n. 2212 del 22/11/2019 «... . PRIME DISPOSIZIONI ATTUATIVE» Con questo provvedimento è stato gestito il periodo provvisorio.

Delibera n. 1919 del 13/11/2023 «L.R. N. 22/19 - PROCEDURE APPLICATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E **DI COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA..»**

- Adottata il 13/11/2023;
- Pubblicata il 20.12.2023 sul BURERT n. 355;

Modulistica pubblicata e resa disponibile sul sito <https://salute.regione.emilia-romagna.it/autorizzazione-e-accreditamento-strutture-sanitarie> e sarà disponibile sul sito SUAPER.

Delibera n. 1919 del 13/11/2023 «L.R. N. 22/19 - PROCEDURE APPLICATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA..»

approva l'Allegato 1) articolato secondo i procedimenti disciplinati dalla LR 22/19:

- Autorizzazione regionale alla realizzazione;
- Autorizzazione regionale all'installazione di tecnologie sanitarie;
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
- Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria (procedimento di nuova istituzione previsto per garantire ai cittadini la tutela della salute attraverso la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari);

## AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE

### Competenza: Regione

Strutture soggette **all'istituto dell'autorizzazione** alla realizzazione in caso di realizzazione di nuove strutture e in caso di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti, sono:

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno:
  - Centro diurno psichiatrico;
  - Residenza sanitaria psichiatrica territoriale;
  - Residenza sanitaria psichiatrica con autorizzazione ospedaliera;
  - Struttura residenziale/semiresidenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso;
  - Struttura terapeutica residenziale/semiresidenziale per minori.
- Hospice;
- Ospedali di Comunità.

**In sintesi si tratta delle strutture dotate di posti letto.**

### Procedura

- L'istanza deve essere presentata alla Regione che ne valuta il fabbisogno espresso sulla base della programmazione regionale;
- Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze, prima del rilascio degli atti di competenza (autorizzazione all'esercizio, integrazione dell'autorizzazione) deve acquisire dal richiedente l'autorizzazione regionale alla realizzazione.

Riferimento modulo istanza:

### **Modulo 1**

Domanda di Autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura sanitaria – di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti (art. 6, co. 1, LR 22/2019)

## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

**Competenza:** Comune

**Procedura:** L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Comune su istanza del legale rappresentante della struttura interessata. (LR 22/19, art. 8, co. 2).

### **Sintesi procedura (Tempi certi del procedimento):**

- Il legale rappresentante della struttura interessata invia la richiesta al Comune utilizzando il **Modulo 3** (ambulatori ed altro), il **5** (studi professionali soggetti ad autorizzazione) e **6** (studi odontoiatrici);
- Il Comune invia l'istanza alla Commissione AUSL;
- La Commissione AUSL risponde entro 60 gg;
- Il Comune rilascia o nega l'autorizzazione entro i successivi 30 gg ed invia l'atto entro 15 giorni dalla presa del provvedimento;

### **Tipologie di strutture soggette ad autorizzazione**

- Le strutture soggette all'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, sono indicate in **Tabella 1)** presentata nella diapositiva seguente;

## TABELLA 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

### **A. STRUTTURA DI RICOVERO/DEGENZA:**

- A.1. STRUTTURA DI DEGENZA A CICLO CONTINUO
- A.2. STRUTTURA DI DEGENZA A CICLO DIURNO

### **B. STRUTTURE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE:**

- B.1. POLIAMBULATORIO
- B.2. ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMBULATORIALE

### **C. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA PRIMARIA:**

- C.1. OSPEDALE DI COMUNITÀ - OSCO
- C.2. CAU - CENTRI DI ASSISTENZA URGENZA
- C.3. CASA DELLA COMUNITÀ
- C.4. CONSULTORIO FAMILIARE

### **D. STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE SANGUE**

### **E. STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI**

### **F. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SANITÀ PUBBLICA**

### **G. STRUTTURE CURE PALLIATIVE: G.1. HOSPICE**

### **H. STRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE**

- H.1. CENTRO DI SALUTE MENTALE
- H.2. SERVIZIO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE SERDP (EX SERT)
- H.3. CENTRO DI NEUROPSICHIATRIA PER INFANZIA E ADOLESCENZA (CNPIA)
- H.4. DAY HOSPITAL PSICHIATRICO (TERRITORIALE)

### **I. STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUO E/O DIURNO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE**

- I.1. CENTRO DIURNO PSICHIATRICO
- I.2. RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA TERRITORIALE
- I.3. RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA CON AUTORIZZAZIONE OSPEDALIERA
- I.4. STRUTTURA RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO
- I.5. STRUTTURA TERAPEUTICA RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE PER MINORI (NPIA)

## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

Alle tipologie di **strutture soggette ad autorizzazione** elencate in **Tabella 1** devono essere **aggiunti gli «Studi professionali soggetti ad autorizzazione»** ai sensi dell'art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92 (*Vedi nota in calce*).

- La richiesta di autorizzazione all'esercizio deve essere presentata dal titolare dello studio.
- Nel caso di **studio associato**, la richiesta di autorizzazione deve essere **sottoscritta da tutti i professionisti associati**.

I Moduli da utilizzare sono i seguenti:

- **Modulo 5.** Domanda rilascio di autorizzazione all'esercizio di studio professionale medico-chirurgico e di altre professioni sanitarie (art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92);
- **Modulo 6.** Domanda di autorizzazione all'esercizio di studio professionale odontoiatrico (art. 8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92).

**D. lgs. 502/92 art. 8-ter, co. 2.** *L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.*

## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

### I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio devono indicare:

- le strutture o parti di esse (individuate mediante presentazione di planimetria);
- le attività/funzioni (elencate in **Tabella 2**). Al loro variare è richiesta una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella esistente;
- le discipline erogabili (elencate in **Tabella 3**). In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;
- il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione. In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;
- la denominazione della struttura sanitaria autorizzata (riportata nella targa o insegna della struttura sanitaria). In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;
- l'ubicazione della struttura autorizzata. In caso di variazione è prevista una nuova autorizzazione (trasferimento);
- il nominativo del direttore sanitario o del responsabile della struttura sanitaria, ove previsto. In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;
- l'erogazione di prestazioni in telemedicina;
- la sede legale del soggetto pubblico/privato titolare dell'autorizzazione. In caso di variazione è prevista una presa d'atto da parte del Comune con aggiornamento dell'autorizzazione;

## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA

Le procedure relative alla variazione degli elementi elencati, successive al rilascio dell'autorizzazione sono presidiati dai **Moduli** indicati di seguito:

Le domande, comunicazioni, dichiarazioni elencate di seguito devono essere inviate al Comune competente per territorio;

- **Modulo 10.** Domanda di rilascio di autorizzazione o di integrazione dell'autorizzazione in essere per variazione della struttura per adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento o trasferimento in altra sede (art. 8, co. 4, l.r. 22/2019);
- **Modulo 11.** Comunicazione di variazione discipline (art. 5, co. 2, l.r. 22/19);
- **Modulo 12.** Dichiarazione nomina direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, l.r. 22/19);
- **Modulo 13.** Dichiarazione variazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, l.r. 22/19);
- **Modulo 14.** Autodichiarazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria;
- **Modulo 15.** Comunicazione di variazione di legale rappresentante/titolare, denominazione della struttura sanitaria, sede legale, ragione sociale, forma giuridica (art. 5, co. 2, l.r. 22/19).



## Istituto di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

La legge regionale 22/2019 introduce l'Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, **previsto ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari.**

Si tratta degli studi medici e di altre professioni sanitarie, non soggette ad autorizzazione dell'attività sanitaria in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (LR 22/2019 art. 7 co. 3).

In sostanza si tratta delle tipologie di strutture sanitarie (studi) **non** elencati in **Tabella 1** o **non** soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. **8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92.**

*(Con la DGR 1919/2023 sono state individuate dalla Giunta Regionale le strutture sanitarie da assoggettare alla sola Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, ai sensi art. 5, co. 3, lett. b) LR 22/16)*

Gli strutture sanitarie soggette **all'Istituto ex art. 10 e 11, LR 22/19**, i dividono in **2 categorie**.

**1. Studi attivati successivamente al 20 dicembre 2023.**

- ✓ La comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria **attivati successivamente al 20 dicembre 2023** - data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 sul BURERT, n. 355 – **deve essere presentata dal legale rappresentante (professionista) al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate.**
- ✓ La comunicazione prevede **l'autocertificazione** del possesso dei requisiti individuati con atto della Giunta regionale.
- ✓ La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione.

**2. Studi attivati antecedentemente al 20 dicembre 2023**

- ✓ Le strutture **già operanti al 20 dicembre 2023**, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel BURERT, n. 355, **possono continuare a svolgere la propria attività;**
- ✓ sono tenute a presentare la comunicazione entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale sul BURERT (**scadenza: 19/03/2024**) – (Art. 23, LR 22/19)
- ✓ debbono adeguarsi ai requisiti autorizzativi di cui all'Allegato 1 della DGR 1919/23, entro 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURERT (**scadenza: 17/06/2024**)

## STRUTTURE ATTIVATE SUCCESSIVAMENTE AL 20 DICEMBRE 2023

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria **attivati successivamente al 20 dicembre 2023** deve essere presentata dal legale rappresentante (professionista) al Comune competente per territorio con modalità **dematerializzata** utilizzando il **Modulo n. 8**;

### **COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA DA EFFETTUARSI MEDIANTE LA COMPILAZIONE DEL MODULO N. 8.**

**Il professionista utilizzando il Modulo n. 8, comunica** l'apertura di Studio Professionale Medico o di Studio Professionale esercente una specifica Professione Sanitaria da indicare.

**Il professionista, utilizzando il Modulo n. 8, dichiara quanto segue:**

#### **In caso di Studio Professionale Medico:**

- ✓ il possesso del proprio titolo di studio, l'iscrizione all'OMCEO della Provincia di (...) al numero (...);
- ✓ che le prestazioni sanitarie che intende erogare non determinano procedure di particolare complessità o non comportano un rischio per la sicurezza del paziente o degli operatori e che la struttura sanitaria non presenta caratteristiche organizzative di particolare complessità;
- ✓ che intende esercitare le seguenti discipline (...) (il cui elenco è reperibile in **Tabella 3**);

#### **In caso di Studio Professionale in cui un laureato in una Professione Sanitaria esercita la propria attività:**

- ✓ il possesso del seguente titolo di studio (...), l'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine di (...) inerente alla propria professione sanitaria della Provincia di (...) al numero (...);
- ✓ che le prestazioni sanitarie che intende erogare non determinano procedure di particolare complessità ...
- ✓ che le prestazioni sanitarie svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale, specificare le attività (...)

**Il Modulo n. 8 reca il modello di autocertificazione che il Professionista deve inviare contestualmente alla Comunicazione**

I requisiti che il professionista deve autocertificare, si distinguono in due categorie:

1. requisiti **cogenti** che devono essere posseduti da tutti gli studi medici e delle altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
2. requisiti il cui possesso è **pertinente al profilo professionale** dell'esercente l'attività sanitaria.

Requisiti **cogenti** degli studi medici e di altre professioni sanitarie

Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie avente una superficie di **norma** di 12 mq

Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.  
(il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative)

Servizio igienico utenti e personale

Requisiti degli studi medici e di altre professioni sanitarie **il cui possesso è pertinente al profilo professionale** dell'esercente l'attività sanitaria

	<b>Requisiti</b>	<b>Note</b>
□	Il locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie deve essere dotato di pavimenti lavabili e di pareti lavabili per un'altezza non inferiore a 2 mt e di lavabo con comandi non manuali	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed <b>alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese</b> . Il requisito è escludibile nel caso in cui siano erogate esclusivamente prestazioni/attività che non comportano il contatto diretto con il paziente.
□	Locale comunicante/area interna separata per spogliatoio paziente. L'area separata per spogliatoio paziente <b>può essere ricompresa nella superficie prevista per lo studio</b>	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. <b>I requisiti sono escludibili nel caso in cui siano erogate esclusivamente prestazioni/attività che non comportano il contatto diretto con il paziente (esempio: psicologo)</b>
□	Locale/spazio per attività amministrative, accettazione, archivio, consegna referti (il locale/spazio <b>può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative</b> )	L'obbligatorietà del requisito indicato è <b>subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese e all'organizzazione dello studio</b>
□	Locale/spazio spogliatoio per il personale	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. Il locale/spazio spogliatoio per il personale è tuttavia obbligatorio qualora sia previsto da norme specifiche cui si rinvia
□	Locale/spazio o armadio per deposito materiale pulito; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese
□	Locale/spazio o armadio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese
□	Locale/spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese
□	Locale/spazio dedicato per i processi di decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili, <b>laddove non venga utilizzato solo materiale monouso o non ci si avvalga di servizi esterni di sterilizzazione.</b>	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese.

## STRUTTURE GIA' OPERANTI AL 20 DICEMBRE 2023

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria **già operanti al 20 dicembre 2023** deve essere presentata dal legale rappresentante (professionista) al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate utilizzando il **Modulo n. 8-bis**;

### **Comunicazioni e dichiarazioni del professionista con Modulo n. 8-bis:**

**Il professionista, con il Modulo n. 8-bis, comunica** l'apertura di Studio Professionale Medico o di Studio Professionale esercente una specifica Professione Sanitaria da indicare (...)

### **Il professionista con il Modulo n. 8-bis, dichiara:**

#### **• In caso di Studio Professionale Medico:**

- ✓ Comunica il possesso del proprio titolo di studio (...), di essere Iscritto all'OMCEO della Provincia di (...) al numero (...);
- ✓ Dichiarare che le prestazioni sanitarie che intende erogare non determinano procedure di particolare complessità o non comportano un rischio per la sicurezza del paziente o degli operatori e che la struttura sanitaria non presenta caratteristiche organizzative di particolare complessità;
- ✓ Dichiarare che intende esercitare le seguenti discipline (...) (il cui elenco è reperibile in **Tabella 3**);

#### **• In caso di Studio Professionale esercente la seguente Professione Sanitaria:**

- ✓ Comunica il possesso del seguente titolo di studio (...), di essere Iscritto all'Albo professionale dell'Ordine di (...) inerente alla propria professione sanitaria della Provincia di (...) al numero (...);
- ✓ Dichiarare che le prestazioni sanitarie che intende erogare non determinano procedure di particolare complessità ...
- ✓ Dichiarare che le prestazioni sanitarie svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale, specificare le attività (...)

## STRUTTURE GIA' OPERANTI AL 20 DICEMBRE 2023

Il professionista deve dichiarare che la struttura sanitaria **si adeguerà ai requisiti autorizzativi previsti dalla DGR 1919/23, fatte salve le deroghe di natura strutturale, entro 180 giorni dalla data del 20 dicembre 2023**, data di pubblicazione della DGR n. 1919 del 13/11/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n. 355.

### **Il professionista dichiara di essere a conoscenza:**

- che può continuare a svolgere la propria attività **a condizione che la Comunicazione sia stata trasmessa al Comune entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione** della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, avvenuta il giorno 20 dicembre 2023 (BURERT n. 355 del 20.12.2023);
- che la struttura sanitaria deve possedere i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale che, a causa della loro stessa natura, riguardano anche le strutture sanitarie;
- che la struttura sanitaria può fruire delle **deroghe di natura strutturale previste dall'Allegato 1 alla DGR n. 1919/2023 fino al verificarsi di un ampliamento di natura edilizia**;
- che al **verificarsi di un evento quale l'ampliamento dello studio di natura edilizia**, la struttura sanitaria deve essere **in possesso anche dei requisiti edilizi derogati**.

**Il Modulo n. 8-bis reca il modello di autocertificazione che il Professionista deve inviare contestualmente alla Comunicazione ai sensi dell'art. 11, co. 1, LR 22/2019)**

Di seguito è riportato l'elenco dei requisiti, previsti dall'Allegato 1 alla DGR n. 1919 del 13/11/2023, che debbono essere posseduti dagli studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, **già operanti alla data del 20 dicembre 2023**, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n. 355

I requisiti di cui è autocertificato il possesso si distinguono in due categorie:

- ✓ requisiti cogenti che devono essere posseduti da tutti gli studi medici e delle altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
- ✓ requisiti il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria.

<b>Requisiti cogenti degli studi medici e di altre professioni sanitarie</b>	<b>Deroghe per gli studi già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023</b>
Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie avente una superficie <b>di norma di 12 mq</b>	La superficie del locale operativo nel quale viene erogata la prestazione può essere inferiore a 12 mq., comunque, <b>non inferiore a 9 mq.</b>
Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.  (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative)	-
Servizio igienico utenti e personale.	<b>Il servizio igienico può essere in comune</b> tra utenti e personale.

*I Requisiti degli studi medici e di altre professioni sanitarie (studi già operanti) il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria sono analoghi a quelli previsti per gli studi avviati dopo il 20 dicembre 2023*



Per risposte a fattispecie concrete è prevista, come di consueto, la possibilità di inviare richieste al Coordinatore regionale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento (responsabile Settore Assistenza Ospedaliera) che, ai sensi della legge regionale 22/2019, art. 3, co. 3, lett. b) *si esprime in ordine alle modalità di applicazione dei requisiti di Autorizzazione e di Accreditamento e risolve questioni interpretative inerenti ai requisiti stessi*

- **Alcune risposte a quesiti pervenuti:**

- Requisiti il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria. L'obbligatorietà del possesso del requisito è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese;
- I requisiti autorizzativi previsti sono da applicarsi qualora ne ricorrano le condizioni anche se lo studio è collocato presso civile abitazione;
- L'istanza «Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria» e non CIA, deve essere inviata anche se lo studio è collocato in civile abitazione (*fattispecie generale e dipendente quanto alla collocazione dello studio in civile abitazione, dal Regolamento di Igiene del Comune territorialmente competente*);
- Lo studio può essere gestito in forma singola o in forma associata o nella forma residuale del polistudio in cui ali sensi della DGR 1156/2008 più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse in modo autonomo ed indipendente dagli altri. In questi casi, perché non si ricada nella fattispecie ambulatorio/poliambulatorio, l'erogazione delle prestazioni di ciascun professionista (a parte la possibilità di condividere la sala d'attesa, il servizio igienico per gli utenti e l'accettazione) non deve comportare il coordinamento delle attività professionali, una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie, l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo gestionale.

**Grazie per l'attenzione!**